

E' indubbio che il numero di soggetti che richiedono di essere tutelati nei confronti della pubblica amministrazione è in costante aumento, ma questa linea di tendenza, che è positiva, non lo è a mio parere in misura sufficiente, in quanto risponde solo in minima parte alle reali esigenze di tutela che si riscontrano quotidianamente attraverso i contatti con il pubblico e dietro le carte.

Ho spesso avuto modo di rilevare, infatti, che molte questioni di carattere generale sono state portate alla mia attenzione da uno o più soggetti isolati, mentre altri, ugualmente coinvolti, non hanno saputo o compreso che potevano utilizzare lo strumento del Difensore civico.

A questo proposito, se in alcuni casi dalla risoluzione positiva di determinati problemi hanno potuto trarre beneficio anche altri soggetti interessati, non altrettanto purtroppo si è verificato in altre fattispecie, che pure avevano una valenza di carattere generale.

Più in linea generale, avverto la sensazione che in molti casi l'intervento del Difensore civico, così come avviene oggi, funzioni come una "segnalazione" per la soluzione della singola posizione, che lascia invariata la situazione problematica che sta a monte dei ritardi e dei disservizi.

Occorrerebbe, a questo proposito, monitorare la qualità e l'efficacia dell'attività posta in essere dalla pubblica amministrazione per potere successivamente procedere ad interventi d'ufficio, a valenza generale, sui settori di maggiore impatto sociale quali la sanità, i servizi sociali, l'edilizia residenziale pubblica, l'ambiente, i trasporti e i servizi pubblici in generale.

E' comunque indispensabile ripensare quali possano essere le modalità di intervento del Difensore civico regionale per renderle idonee ad incidere sull'attività amministrativa dell'ente, e non sul singolo atto, così da prevenire i problemi esistenti presso quella certa amministrazione, piuttosto che intervenire successivamente, a cose fatte, in relazione al singolo episodio di disservizio.

I dati e le considerazioni così esposti costituiscono — a mio parere — la base indispensabile per una prima riflessione sui possibili sviluppi futuri dell'attività del Difensore civico regionale e sulle scelte operative che è necessario adottare di conseguenza.

Essi dimostrano che la situazione attuale non può ritenersi del tutto soddisfacente ed impongono un ripensamento dell'operatività del Difensore civico regionale, così da consentire all'istituto di soddisfare effettivamente le legittime aspettative di tutti i soggetti presenti sul territorio della nostra regione.

E' infatti necessario operare uno sforzo per definire le linee di sviluppo della struttura organizzativa e per conformarle a quelle che saranno prevedibilmente le future necessità, adeguando a tale scopo le risorse organizzative ed umane a disposizione della stessa.

Mi riallaccio qui alle considerazioni svolte al punto uno della presente relazione quanto alle dimensioni dell'organico, rimaste invariate negli anni a fronte dell'incremento di funzioni e di mole di lavoro, dal momento che ogni ipotesi di programmazione futura deve essere accompagnata da una riflessione preliminare sulle potenzialità della struttura.

In base alla mia esperienza ritengo di poter affermare che l'attuale dimensione della struttura non consente il miglioramento qualitativo e quantitativo delle prestazioni rese e il raggiungimento di obiettivi ulteriori e che, qualora non si provveda in breve ad un suo potenziamento, ogni iniziativa per meglio qualificare e diversificare le offerte di difesa civica oggi messe a disposizione dell'utenza e delle amministrazioni pubbliche destinatarie degli interventi sarà destinata all'insuccesso.

Si rende pertanto opportuno adottare sin d'ora le opportune iniziative affinché il Servizio del Difensore civico possa disporre, in tempi relativamente brevi, delle unità di personale indispensabili per il raggiungimento di una più efficace tutela civica della popolazione emiliano-romagnola.

Sottolineo a questo proposito che, per tentare di costruire un punto di partenza certo per future iniziative, occorre assicurare una presenza stabile e selezionata di personale: infatti, una soluzione adeguata non può essere ricercata con l'avvalimento di unità a tempo determinato le quali, in quanto provvisorie ed eventuali, possono essere ritenute adeguate a contribuire in maniera significativa a questo scopo soltanto per brevi periodi e per contingenze non programmabili.

6. Dati statistici.

Nel corso dell'anno 2002 gli **interventi** di difesa civica complessivamente posti in essere per la tutela di soggetti che si sono ritenuti lesi da provvedimenti, atti, fatti e comportamenti ritardati, omessi o irregolarmente compiuti da uffici o servizi pubblici sono stati n. **1675**, come sotto evidenziati.

➤ **Incremento** degli interventi nel corso degli **ultimi cinque anni**

| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|------|------|------|------|------|------|
| 738 | 776 | 1218 | 1243 | 1409 | 1675 |

- Dei 1675 interventi trattati nel 2002, **si segnalano** n. 10 avviati d'Ufficio su indicazione di articoli di stampa: - 5 nei confronti dell'Amministrazione comunale di Bologna, 4 nei confronti di Amministrazioni statali periferiche e 1 nei confronti dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara -.

➤ Le **richieste** di intervento sono **pervenute da**

| Bologna | Ferrara | Forli' Cesena | Modena | Parma | Piacenza | Ravenna | Reggio Emilia | Rimini | Altre |
|---------|---------|------------------|--------|-------|----------|---------|------------------|--------|-------|
| 861 | 39 | 27 | 27 | 14 | 9 | 635 | 14 | 16 | 33 |

➤ Le richieste d'intervento hanno interessato i seguenti **Enti**

| ENTI | Procedimenti |
|--|---------------------|
| Regione/Enti Regionali/AUSL | 248 |
| Comuni convenzionati | 594 |
| Comuni non convenzionati | 213 |
| Amministrazioni periferiche dello Stato Aziende erogatrici Servizi Pubblici | 297 |
| Richieste nomina di Commissario ad "acta" | 5 |
| Reclami di competenza di altro Difensore Civico o altra Autorità | 57 |
| Richieste di controllo di legittimità di deliberazioni di Enti Locali | = |
| Questioni private | 261 |
| TOTALE | 1675 |

- I procedimenti posti in essere nei confronti dell'amministrazione regionale, di enti, istituti, consorzi ed aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o controllo (n. 248), sono così classificati per materia

| Materia d'intervento | Procedimenti |
|---|---------------------|
| Ambiente (difesa/tutela) | 30 |
| Autocertificazione | 1 |
| Commercio | 1 |
| Concorsi | 2 |
| Consorzi Bonifica | 17 |
| Contributi pubblici | 6 |
| Differimento e diniego accesso atti | 2 |
| Diritto all'informazione ed accesso atti | 14 |
| Diritto allo studio | 12 |
| Edilizia residenziale | 52 |
| Patrimonio regionale | 2 |
| Procedimento amministrativo | 1 |
| Sanita' | 88 |
| Altre materie | 20 |
| TOTALE | 248 |

- I **procedimenti** posti in essere nei **confronti di Enti locali non convenzionati** (n. 213) sono così classificati **per materia**

| Materia d'intervento | Procedimenti |
|---|---------------------|
| Ambiente – Igiene pubblica | 7 |
| Anagrafe | 2 |
| Cimiteri | 4 |
| Concorsi locali | 5 |
| Contributi pubblici | 4 |
| Diritto all'informazione ed accesso atti | 13 |
| Espropriazioni | 2 |
| Giardini/Parchi/Flora e Fauna | 14 |
| Opere Lavori pubblici | 21 |
| Polizia Municipale – Traffico | 43 |
| Sanzioni Amministrative | 6 |
| Servizi Sociali | 16 |
| Tributi locali | 17 |
| Turismo | 2 |
| Urbanistica/Edilizia | 35 |
| Viabilita'/Traffico | 5 |
| Altre materie | 17 |
| TOTALE | 213 |

- I **procedimenti** posti in essere nei **confronti di Amministrazioni dello Stato e di Aziende erogatrici Servizi Pubblici**, (n. 297), sono così distinti per Enti:

| Enti Statali / Aziende Servizi Pubblici | Procedimenti |
|---|---------------------|
| Agenzia Demanio | 2 |
| Agenzia Entrate | 31 |
| Amministrazione Provinciale Bologna | 1 |
| Anas | 1 |
| Aziende erogatrici Servizi Pubblici | 64 |
| Enti previdenziali | 56 |
| Ministero Ambiente | 3 |
| Ministero Attivita' Produttive | 1 |
| Ministero Beni Culturali | 4 |
| Ministero Difesa | 3 |
| Ministero Finanze | 3 |
| Ministero Industria | 1 |
| Ministero Interno | 34 |
| Ministero Istruzione | 15 |
| Ministero Politiche Agricole e Forestali | 1 |
| Ministero Salute | 1 |
| Ministero Trasporti | 8 |
| Organi di Giustizia | 58 |
| Altri procedimenti per Diritto all'informazione ed accesso agli atti | 10 |
| TOTALE | 297 |

- I **procedimenti** posti in essere in base alle vigenti convenzioni nei **confronti** dei **17 Comuni convenzionati** con il Difensore Civico della Regione (n. **594**), sono così ripartiti **per Enti**

| Comuni convenzionati | Procedimenti |
|-----------------------------|---------------------|
| Bologna | 241 |
| Ravenna | 262 |
| Casalecchio di Reno | 25 |
| Zola Predosa | 14 |
| Budrio | 7 |
| Crevalcore | 4 |
| Pieve di Cento | 3 |
| Sant'Agata Bolognese | 3 |
| Imola | 18 |
| Castel San Pietro Terme | 13 |
| Dozza | 3 |
| Casalfiumanese | 1 |
| Borgo Tossignano | = |
| Castel del Rio | = |
| Castel Guelfo | = |
| Fontanelice | = |
| Mordano | = |
| TOTALE | 594 |

➤ Dei 1675 **procedimenti** complessivamente trattati nel corso dell'anno, sono stati **definiti** n. **1512** procedimenti, con i seguenti **esiti**

| | |
|--|---------------|
| ◆ Positivo | n. 998 |
| ● La P.A. ha accolto la tesi del Difensore Civico | n. 50 |
| ● La Pubblica Amministrazione ha collaborato | n. 279 |
| ● Fornite le informazioni e i chiarimenti richiesti dal cittadino | n. 669 |
| ◆ Negativo | n. 76 |
| ● Per infondatezza del reclamo | n. 64 |
| ● Con dissenso non motivato e non condiviso dal Difensore Civico | n. 9 |
| ● Con dissenso motivato e non condiviso dal Difensore Civico | n. 3 |
| ◆ Archiviato | n. 438 |
| ● Per inammissibilità del reclami | n. 60 |
| ● Trasmessi per competenza ad altro Difensore Civico o ad altra autorità | n. 50 |
| ● Per rinuncia alla richiesta d'intervento da parte degli interessati | n. 67 |
| ● Questioni private | n. 261 |

7. Casistica di alcuni interventi effettuati nei confronti delle strutture regionali nonché degli Enti, Istituti, Consorzi o Aziende di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d) della L. R. n. 15 del 1995.

Descrivo alcuni interventi, tra quelli posti in essere nell'anno 2002, che appaiono più significativi dell'attività svolta nei confronti delle strutture regionali nonché degli Enti, Istituti, Consorzi o Aziende di cui all'art.2, comma 1, lettere b), c) e d) della L. R. n. 15 del 1995.

- **Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità – Servizio Riqualificazione Urbana.**

N. 1228/2002

Riferisco di un episodio nel quale ho riscontrato che il funzionamento dell'organizzazione amministrativa regionale è stato in grado di superare le farraginosità e le complessità caratterizzanti il nostro sistema amministrativo, così da fornire al cittadino i benefici al lui spettanti.

Una signora residente in un comune della provincia di Piacenza, alla quale l'alluvione del novembre 2000 aveva spazzato via la roulotte ed il bungalow, mi chiedeva di aiutarla ad ottenere il contributo previsto: infatti, nonostante avesse presentato richiesta alla fine di quell'anno, ancora non aveva avuto nessuna risposta concreta, a differenza di numerosi altri campeggiatori.

Alla mia richiesta il Comune rispondeva che la pratica era stata mandata alla Provincia di Piacenza, alla quale la Regione Emilia-Romagna aveva assegnato i fondi per l'erogazione del beneficio.

Chiedo allora raggugli alla Provincia di Piacenza, ma quest'ultima mi faceva presente che le province non erano competenti in materia di erogazione di contributi a privati cittadini, in quanto incaricate dell'istruttoria delle richieste di contributo, nonché della concessione ed erogazione, limitatamente alle domande delle imprese industriali, artigiane, alberghiere e commerciali e di servizi, e simili.

Poiché l'istanza della signora non rientrava nell'elenco dei titolari di attività produttive, non era stato possibile concederle alcun contributo. La competenza al riguardo era invece dei Comuni nel cui ambito erano ubicati i beni danneggiati.

Prospettavo allora la situazione al Servizio Riqualificazione Urbana per ricercare un rimedio alla situazione nella quale la signora, senza sua colpa, era venuta a trovarsi.

Il Servizio, nel confermare che il nominativo dell'interessata non risultava tra l'elenco di soggetti privati richiedenti il contributo inviato da quel comune, mi ha prospettato di recente la possibilità di un riesame delle domande di contributo non correttamente istruite a suo tempo, alla luce di nuove disposizioni di legge recentemente sopravvenute.

La domanda della signora, unitamente ad altre nella stessa situazione, sarà pertanto valutata nuovamente, con presumibile esito positivo.

- Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Sanità – Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti.

N. 369/2002

Anche questo episodio, conclusosi positivamente, è la riprova che, pur nella limitatezza dei poteri e delle facoltà attribuite al Difensore civico, è possibile conseguire risultati eccellenti purché vi sia la disponibilità e la collaborazione da parte dei soggetti preposti alle strutture amministrative.

La Federazione Regionale Coltivatori Diretti dell'Emilia-Romagna mi prospettava una serie di problemi collegati alla gestione dell'anagrafe bovina la quale, come è noto, oltre a consentire agli allevatori di beneficiare dei premi comunitari, è fondamentale per garantire la sicurezza alimentare.

L'anagrafe bovina è strutturata su un modello triangolare: alla base le dichiarazioni degli allevatori e dei macellatori, al vertice la Banca Dati Nazionale, gestita dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dove le dichiarazioni devono essere inviate a cura dei Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL e dove tutti i dati devono incrociarsi per essere convalidati. Sulla base dei dati così riscontrati, l'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, provvede a pagare i premi comunitari secondo quanto stabilito dalle norme di gestione e di controllo dettate dall'Unione Europea.

La Coldiretti lamentava che non sempre i Servizi Veterinari trasmettevano questi dati in tempi celeri; a ciò andavano aggiunte la carenza di istruzioni univoche sull'utilizzo dei programmi, i ritardi e le omissioni di registrazioni dal parte delle stesse UU.SS.LL. ed infine la loro incapacità di correggere gli errori effettuati.

Il danno derivante agli allevatori ed ai macellatori dalle disfunzioni che si verificavano nel nostro territorio era, a suo dire, enorme, e non solo in termini di mancata percezione dei premi comunitari quanto piuttosto per il mancato riscontro dei bovini nella Banca Dati Nazionale, che determinava l'impossibilità di mantenere la "tracciabilità" dei capi presenti nel nostro territorio.

La Coldiretti quantificava questi danni nell'ordine di un milione di euro, oltre ad altri danni indubbi ma non altrettanto facilmente quantificabili.

La situazione prospettata appariva estremamente seria, e tale da necessitare un intervento immediato: pertanto, nel giro di alcuni giorni indicevo una riunione con i rappresentanti della Coldiretti, il Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti della Regione Emilia-

Romagna e i Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL., per individuare con tempestività soluzioni adeguate in vista dell'imminente scadenza dei termini entro i quali i dati dovevano essere elaborati dalla Banca Dati Nazionale.

Durante questa riunione veniva effettuato un consuntivo delle problematiche lamentate, e si riscontrava che, rispetto al momento nel quale la Coldiretti aveva formulato i propri rilievi, già si era verificato un significativo miglioramento nella gestione dei dati dell'anagrafe bovina.

Questa constatazione, unitamente alla presa d'atto delle iniziative che nel frattempo la Regione Emilia-Romagna aveva predisposto sia nei confronti di AGEA per risolvere i problemi di tempi e modalità di correzione degli errori, sia a livello delle Aziende UU.SS.LL. per conseguire una migliore gestione dei dati, ha portato i rappresentanti della Federazione Coldiretti a ritenere sostanzialmente raggiunta la finalità che stava alla base della loro richiesta di intervento.

Ho preso atto con soddisfazione della positiva soluzione della vertenza, resa possibile soprattutto per la piena collaborazione e disponibilità prestate dal Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti.

- **Regione Emilia-Romagna – Assessorato alle Politiche sociali. Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione internazionale.**

N. 2/2000

Nelle precedenti relazioni sull'attività svolta negli anni 2000 e 2001 davo conto di un intervento diretto a far riconoscere che la pensione di invalidità civile e l'assegno di accompagnamento non sono computabili tra gli emolumenti che concorrono a formare il reddito degli utenti disabili assistiti dai presidi socio - sanitari.

Tale principio, direttamente desumibile dall'art.34, 2° comma, del D.P.R. n. 601/1973 - Disciplina delle agevolazioni tributarie, è stato inequivocabilmente sancito dal D.Lgs. n. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, e ribadito con legge n. 328/2000 – Legge quadro sull'assistenza.

A seguito delle mie sollecitazioni, iniziate nel marzo 2000, l'amministrazione regionale nell'aprile 2001 aveva adeguato la preesistente direttiva nella materia, stabilendo in via transitoria che la valutazione della situazione reddituale degli utenti venisse effettuata, da parte degli enti erogatori, con esclusione dell'assegno di accompagnamento e della pensione di invalidità civile.

Restava peraltro irrisolto il problema del periodo pregresso, nel quale, essendo state computate nel coacervo dei redditi le predette indennità, erano state richieste ai disabili somme eccedenti quanto da loro dovuto.

In questa situazione ho richiamato ripetutamente l'attenzione del Responsabile del procedimento sull'obbligo, incumbente sull'amministrazione regionale, di fornire indicazioni agli enti

erogatori delle prestazioni assistenziali anche in ordine alla necessità di restituire agli interessati gli importi richiesti senza titolo per il passato, quanto meno dall'entrata in vigore del D. Lgs. 108/1998

Tale attività rientra, infatti, a pieno titolo nelle funzioni di coordinamento ed indirizzo che le Regioni esercitano ai sensi dell'art.8 della legge n. 328/2000, al fine di dare corretta ed omogenea attuazione alla normativa vigente, attraverso comportamenti omogenei degli enti erogatori nei confronti degli utenti degli interventi socio - sanitari.

Purtroppo, l'amministrazione ha ribadito la propria indisponibilità ad accogliere le mie sollecitazioni, ritenendo di aver provveduto ad assolvere alle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento attraverso le indicazioni contenute nella direttiva n. 474 del 2001.

Tale conclusione mi lascia l'amaro in bocca. Questo silenzio, infatti, piuttosto che "favorire l'omogenea applicazione sul territorio regionale di quanto previsto dal D. Lgs. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni", come sostenuto dall'amministrazione regionale, consente agli enti erogatori delle prestazioni di adottare una qualsivoglia soluzione: alcuni infatti hanno negato il diritto al rimborso, altri, pochi, hanno rimborsato tali somme, altri, infine, affermano di essere in attesa delle indicazioni che l'amministrazione regionale ritiene non di propria spettanza.

- Regione Emilia-Romagna – Assessorato alle Politiche sociali. Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione internazionale.

N. 244/2002

Due coniugi che ospitavano ed assistevano le proprie anziane madri, richiedevano al Servizio Assistenza Anziani dell'Azienda USL di Ravenna la corresponsione dell'assegno di cura per entrambe le signore.

L'Azienda USL negava gli assegni in parola poiché il reddito familiare complessivo era superiore ai limiti stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna.

Richiesta di intervenire, osservavo che la soluzione data appariva alquanto semplicistica: infatti, le fasce di reddito per l'erogazione dell'assegno di cura sono state stabilite in relazione alle prestazioni assistenziali fornite ad un solo anziano. Quando però, come nel caso in esame, gli anziani da assistere sono due (o più), ritenevo evidente che il criterio da adottare dovesse essere riconsiderato, eventualmente dividendo il reddito complessivo del nucleo familiare per il numero di anziani assistiti.

Occorre, infatti, considerare che la finalità dell'assegno di cura è quella di sostenere le famiglie che mantengono nel proprio contesto l'anziano non autosufficiente, riconoscendo il lavoro di cura nei confronti dell'anziano non autosufficiente, ed evitando o posticipando in tal modo il ricovero dello stesso anziano nei servizi socio - sanitari residenziali.

Appariva di tutto evidenza, pertanto, che il diverso impegno sostenuto per le cure e le spese occorrenti per l'assistenza di due o più anziani imponeva l'anzidetta divisione del reddito complessivo ai fini della verifica del superamento, o meno, dei limiti di reddito stabiliti.

Poiché riscontravo che nella direttiva regionale in materia non esistevano indicazioni sul punto, ritenendo che quella a me prospettata non fosse una situazione eccezionale, e che tanto più di frequente si sarebbe presentata in futuro - nella prospettiva di un accrescimento della durata della vita media - richiamata pertanto la valenza generale della fattispecie chiedevo al Responsabile del Servizio Servizi Socio - Sanitari della Regione di esprimere il proprio avviso.

L'Azienda USL intanto sospendeva le proprie decisioni in attesa del predetto parere.

Nel condividere le mie argomentazioni, il predetto Dirigente regionale faceva presente che, a suo tempo, aveva prospettato all'Azienda USL di Ravenna la possibilità di adottare un diverso calcolo dei redditi familiari in presenza di più anziani ai quali assicurare gli interventi di cura.

Lo stesso assicurava comunque che entro breve tempo, in sede di predisposizione delle circolari applicative della legge regionale di riforma dell'assistenza, entrata in vigore in questi giorni, saranno fornite apposite indicazioni operative, idonee a dirimere queste e altre consimili situazioni particolari.

- Regione Emilia-Romagna – Assessorato alle Politiche sociali. Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione internazionale.

N. 899/2002

Il Presidente regionale dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti mi faceva presente la situazione in cui egli si era venuto a trovare in occasione dell'espletamento delle sue funzioni quale componente della Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili di cui alla legge regionale n. 29 del 1997.

L'Ente, infatti, aveva richiesto all'Assessorato regionale competente la disponibilità a mettere a disposizione un interprete LIS in occasione delle sedute della Consulta, con spesa a carico dell'amministrazione regionale, appunto per consentire alle associazioni rappresentative dei sordomuti di prendere attivamente parte al dibattito.

L'Amministrazione regionale aveva però fatto presente che, ove l'Ente intendesse avvalersi del servizio di interpretariato, si sarebbe dovuto fare carico della relativa spesa.

Chiedevo allora all'Amministrazione di riesaminare la questione, evidenziando nel contempo che la mancanza di un simile ausilio avrebbe costretto le associazioni di persone portatrici di handicap – già poste in una situazione svantaggiata - ad accollarsi il costo di un servizio ulteriore per porsi nelle medesime condizioni dei soggetti non disabili.

Rilevavo a tal proposito che una scelta di questo tipo appariva in contrasto con lo spirito della normativa contenuta nella legge regionale n. 29/1997, diretta a garantire un'efficace tutela ed

integrazione dei soggetti disabili: infatti, la mancata predisposizione del servizio di interpretariato, oltre a rendere vana la partecipazione dei rappresentanti dei sordomuti alle sedute della Consulta, aumentava la situazione di disagio delle persone menomate nell'udito e nella parola.

La mia sollecitazione veniva recepita e mi veniva assicurato l'avvio di tale supporto a partire dall'anno 2003.

- Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa
– Direzione Generale Agricoltura.

N. 991/2002

Un Consigliere dell'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia mi segnalava che il Parco Regionale dell'Alto Appennino Reggiano è tuttora sprovvisto del Regolamento del Parco che disciplina le attività consentite. Egli faceva anche presente che, pur in assenza del Regolamento, nelle zone di pre - parco, veniva consentito l'esercizio dell'attività venatoria, in contrasto con il comma 2 dell'art.7 della l.r. n. 20 del 1988, il quale prevede che *“nelle zone di pre-parco l'esercizio venatorio è ammesso in regime di caccia controllata secondo le modalità stabilite dal regolamento del parco”*.

Verificavo allora che il Regolamento in parola, ricompreso tra gli strumenti di pianificazione individuati dalla l.r. n. 20/1988, deve essere adottato dall'ente di gestione del parco ed approvato dalla provincia entro 180 giorni dall'approvazione del Piano territoriale del parco, al fine di definire, nel quadro delle prescrizioni del Piano territoriale del parco, i criteri per l'accesso a particolari aree del parco e per l'utilizzo delle sue risorse naturali.

Nella fattispecie, peraltro, non si era ancora concluso l'iter procedurale di approvazione del Piano territoriale del Parco stesso, da considerarsi propedeutico all'elaborazione del Regolamento che disciplina le attività consentite, in quanto la Provincia di Reggio Emilia non aveva ancora recepito le richieste di modifica, integrazioni e chiarimenti formulate nel 1998 dalla Giunta regionale in sede di approvazione del predetto strumento urbanistico.

Stante il lungo tempo trascorso, invitavo allora le Direzioni Generali competenti ad attivarsi per l'ultimazione delle fasi procedurali connesse all'approvazione del predetto Piano, eventualmente anche attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi, assegnati alla Regione dalla citata l.r. 11/88 per il caso di inerzia nelle fasi di elaborazione, adozione e controdeduzioni del Piano territoriale del Parco.

Le Direzioni Generali hanno pertanto sollecitato l'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia, facendo presente alla stessa la possibilità di ricorrere all'esercizio di poteri sostitutivi qualora l'iter non fosse concluso nel più breve tempo possibile.

Anche se la pratica non può considerarsi ancora conclusa, ho apprezzato la disponibilità e l'impegno manifestato al riguardo da entrambe le strutture regionali, e non dubito che entro brevissimo questo consentirà di pervenire ad una positiva definizione della vicenda.

- **Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa.**

N. 1017

Un Comune della Romagna, dovendo decidere sulla richiesta di variante al Piano Regolatore Generale per adibire a campeggio un'area, faceva presente agli interessati che occorreva il parere della Regione Emilia-Romagna per quanto concerne la valutazione di impatto ambientale.

Costoro quindi richiedevano al Servizio regionale Valutazione Impatto e Relazione Stato Ambientale di esaminare l'intervento richiesto sotto l'aspetto della valutazione di impatto ambientale.

Dopo alcuni mesi, non avendo avuto riscontro, si sono rivolti a me, sottolineando il danno economico loro arrecato dal ritardo nell'apertura del campeggio.

A seguito del mio intervento, il Servizio ha comunicato al Comune e agli interessati che le procedure di valutazione di impatto ambientale non si applicano agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale.

Se questo chiarimento, relativo ad una questione certamente non complessa, fosse stato fornito entro un termine ragionevole, e non dopo sette mesi dalla richiesta, si sarebbero evitati disagi inutili agli interessati.

- **Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Bologna.**

N. 287/2002

Ad uno studente universitario era stata revocata la borsa di studio "fuori sede" per l'anno accademico 2000/2001 in quanto la domanda per ottenere il beneficio era documentata da copia del contratto d'affitto non registrato e non datato.

L'interessato allora provvedeva a fornire prova certa dell'anno cui si riferiva il documento stesso, chiedendo di rivalutare la sua situazione.

L'Azienda annullava conseguentemente il provvedimento di revoca.